

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Overijssel — Paesi Bassi) — XXXX / Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-217/20) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell'orario di lavoro – Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori – Articolo 7, paragrafo 1 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Livello della retribuzione – Retribuzione ridotta a causa di inabilità al lavoro)*

(2022/C 73/03)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Rechtbank Overijssel

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: XXXX

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

**Dispositivo**

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e a prassi nazionali in forza delle quali, allorché un lavoratore inabile al lavoro a causa di malattia esercita il suo diritto alle ferie annuali retribuite, al fine di determinare l'importo della retribuzione che gli sarà riconosciuta a titolo di ferie annuali retribuite viene presa in considerazione la riduzione, conseguente all'inabilità al lavoro, dell'importo della retribuzione che ha percepito durante il periodo di lavoro precedente a quello nel corso del quale le ferie annuali sono richieste.

<sup>(1)</sup> GU C 297 del 7.9.2020.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki trgovački sud Republike Hrvatske — Croazia) — HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb, succeduta alla HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj p.o., Zagreb / BP Europa SE, succeduta alla Deutsche BP AG, succeduta a sua volta alla The Burmah Oil (Deutschland), GmbH**

(Causa C-242/20) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 3 – Nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» – Procedimento giudiziario di esecuzione – Azione di ripetizione dell'indebito basata sull'arricchimento senza causa – Articolo 22, punto 5 – Esecuzione delle decisioni – Competenza esclusiva]*

(2022/C 73/04)

Lingua processuale: il croato

**Giudice del rinvio**

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb, succeduta alla HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj p.o., Zagreb

Convenuta: BP Europa SE, succeduta alla Deutsche BP AG, succeduta a sua volta alla The Burmah Oil (Deutschland), GmbH

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 22, punto 5, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'azione di restituzione basata su un arricchimento senza causa non rientra nella competenza esclusiva prevista a tale disposizione, anche qualora sia stata promossa a motivo della scadenza del termine entro il quale la restituzione delle somme indebitamente versate nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata può essere richiesta nel quadro di tale medesimo procedimento di esecuzione.
- 2) L'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un'azione di restituzione basata su un arricchimento senza causa non rientra nel criterio di competenza previsto da tale disposizione.

---

(<sup>1</sup>) GU C 262 del 10.8.2020.

---

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Pro Rauchfrei eV / JS e.K**

(Causa C-370/20) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40/UE – Etichettatura e confezionamento – Articolo 8, paragrafo 8 – Avvertenze relative alla salute che devono figurare su tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull'eventuale imballaggio esterno – Distributore automatico di pacchetti di sigarette – Avvertenze relative alla salute invisibili dall'esterno – Rappresentazione delle confezioni – Nozione di «illustrazione» sulle confezioni unitarie e sull'eventuale imballaggio esterno destinate ai consumatori dell'Unione europea)*

(2022/C 73/05)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Pro Rauchfrei eV

Convenuta: JS e.K

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, deve essere interpretato nel senso che costituisce un'«illustrazion[e] sulle confezioni unitarie», ai sensi di tale disposizione, un'immagine che non è una riproduzione fedele di una confezione unitaria di sigarette, ma che il consumatore associa a una siffatta confezione unitaria in ragione del suo aspetto, vale a dire i suoi contorni, le sue proporzioni, i suoi colori nonché il logo del marchio.
- 2) L'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che un'immagine di un pacchetto di sigarette rientrante nell'ambito di tale disposizione, ma che non reca le avvertenze relative alla salute previste al titolo II, capo II, di tale direttiva, non è conforme a detta disposizione, anche se il consumatore ha la possibilità di vedere tali avvertenze sul pacchetto di sigarette corrispondente a una siffatta immagine prima di acquistarlo.

---

(<sup>1</sup>) GU C 390 del 16.11.2020.